

N. 1570/18 Reg. Not. R. NOTI - N. 350/19 G.I.P.

Data del deposito **20 febbraio 2020**

N. 12/2020 Reg. Sent.

N. .... Campione penale

Data irrevocabilità.....

N. .... Reg. Esec.

Redatta Scheda il .....

3244  
03 MAR 2020  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dott.ssa [signature]  
Napoli



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE DI ISERNIA**

**Ufficio del Giudice per le indagini preliminari**

Il Giudice per le indagini preliminari, Dott. Antonio Sicuranza, all'udienza camerale del 20 febbraio 2020, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura la seguente

**SENTENZA**

**con motivazione contestuale**

a seguito di applicazione di pena su richiesta, nell'emarginato procedimento penale instaurato nei confronti di

....., ed elett. domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia, in Venafro, Piazza Vittorio Emanuele II, n. 21, libero assente

Difeso di fiducia dall'Avv. Piermaria Garzia, del Foro di Isernia, presente

**IMPUTATO**

*Per il delitto di cui all'art. 348 c.p., perché, in qualità di titolare dell'ottica ..... esercitava abusivamente la professione di oculista, per la quale è richiesta la speciale abilitazione dello Stato, spettando essa al medico chirurgo laureato abilitato ed iscritto all'ordine, in particolare rilevando la pressione oculare di un cliente mediante l'utilizzo dell'apparecchiatura denominata "tenometro a soffio" Visionix con conseguente mappatura della cornea, ed emettendo la diagnosi finale senza che la suddetta visita fosse preceduta dalla preventiva prescrizione scritta del medico curante.*

**In Venafro il 24.09.2018**

## FATTO E DIRITTO

All'odierna udienza (cui si è pervenuti dalle udienze del 26.11.19, fissata con decreto del 5.11.19, del 28.1.20 e del 7.2.20), il difensore di fiducia di

munito di procura speciale, dopo la richiesta di applicazione di pena ex artt. 444 ss. c.p.p. depositata in data 31.10.19 e trasmessa a questo Giudice con il consenso scritto del P.M., ha avanzato a verbale nuova istanza di applicazione di pena così formulata:

pena base mesi 6 di reclusione ed € 10.000,00 di multa, diminuita ex art. 62 bis c.p. a mesi 4 di reclusione ed € 6.700,00 di multa, definitivamente diminuita ex art. 444 c.p.p. alla pena finale di mesi 2, giorni 20 di reclusione ed € 4.500,00 di multa; la richiesta è stata subordinata alla concessione del beneficio della pena sospesa.

Il P.M. di udienza ha prestato di nuovo il proprio consenso

Ciò premesso, si osserva che nel caso al vaglio non ricorre alcuna delle ipotesi di cui all'art. 129 c.p.p. per il proscioglimento nel merito dell'odierna imputato o per una declaratoria di improcedibilità o di estinzione del reato in ordine al delitto ascrittogli (vds. la compiuta denuncia sporta il 4.10.18 da Matteo Piovella, Presidente della "Società Oftalmologica Italiana – SOI- Associazione Medici Oculisti Italiani", con i relativi allegati, oltre l'informativa dei Carabinieri di Venafro dell'11.1.19 con il fascicolo fotografico del sopralluogo effettuato presso lo studio di ottica dell'Oliva; fl. 20 ss.).

Corretta appare, di poi, la qualificazione giuridica del fatto descritto nell'imputazione, non essendovi alcun dubbio che un ottico optometrista non può rilevare la pressione oculare previa mappatura della cornea, attività di certa natura medica che non può non essere riservata a medico laureato, specializzato in oculistica.

Tenuto conto degli elementi di cui all'art. 133 c.p. congrua è la pena di cui si chiede l'applicazione, non ravvisandosi errori di calcolo nella relativa rideterminazione.

Può essere concessa la sospensione condizionale della esecuzione della pena,

sussistendone le condizioni di legge e potendosi ragionevolmente prevedere che l. . . . , incensurato, si asterrà in futuro dalla commissione di altri reati, laddove il beneficio della non menzione consegue per legge.

• Quanto in sequestro è stato già restituito con ordinanza del 26.11.19.

**P.Q.M.**

Il Giudice per le indagini preliminari, visti gli artt. 444 e segg. c.p.p., su concorde richiesta delle parti, dispone applicarsi ad : per il delitto ascrittogli, concesse gli le attenuanti generiche e previa la diminuzione per la scelta del rito, la pena di mesi 2, giorni 20 di reclusione ed € 4.500,00 di multa.


Pena sospesa.

La non menzione consegue per legge.

Isernia, 20 febbraio 2020

**Il Giudice per le indagini preliminari**

Dot. Antonio Sicuranza



Depositato in Udienza

il **20 FEB. 2020**



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dot.ssa Assunta Napolano

